



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 9 febbraio 2012  
Rif. P/CR.c/660

### **CIRCOLARE N° 347**

**OGGETTO: Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità 2012)**

Il 1° gennaio 2012, come noto, è entrata in vigore la legge n.183/2011 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), anche conosciuta come “Legge di stabilità 2012” (di seguito anche “Legge”).

Essa contiene alcune norme di essenziale importanza per tutti gli Ordini professionali.

In particolare, l’art. 10 della Legge prevede la riforma degli Ordini professionali e l’introduzione delle società tra professionisti.

Il successivo art.15 verte in tema di autocertificazioni e mira ad eliminare del tutto la possibilità per le pubbliche amministrazioni, e quindi anche per gli Ordini, di richiedere ai cittadini la presentazione di certificati e atti di notorietà per ottenere atti amministrativi.

In questa sede daremo, innanzitutto, una informativa sulla riforma delle professioni, mentre sollecitiamo l’attenzione degli Ordini Regionali circa le disposizioni in tema di autocertificazioni, da applicare nell’immediato.

### **RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI**

Il primo intervento del 13 agosto scorso, decreto legge n. 138/2011, delineò i principi della riforma degli ordinamenti professionali; tale disposizione fu, poi, modificata dalla legge n. 148/2011. Un secondo intervento si è avuto con la legge n. 183/2011, che ha introdotto la possibilità di costituzione di tutte le fattispecie di società per l’esercizio della professione, da ultimo modificata dall’art. 33 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Questo vero e proprio coacervo di norme, di non facile lettura, è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi: “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con decreto

del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto” (comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 138/2011 e ss. mm.); “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) dell’art. 3 del d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge n. 148/2011, sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo anzidetto e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012” (comma 5bis dell’art.3 del decreto legge n.138/2011 e ss. mm.); “il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate in un testo unico da emanare ai sensi dell’art.17bis della legge n. 400/1998” (comma 5ter dell’art. 3 del decreto legge n. 138/2011 e ss. mm.).

In sostanza, mentre in una prima versione la mancata riforma comportava la abrogazione delle leggi professionali e, quindi, la soppressione degli Ordini (fuorché quelli dei Medici), adesso non sono più gli ordinamenti di categoria a rischio di estinzione, bensì talune norme, ovvero solo quelle, in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), dell’art. 3 del decreto legge n. 138/2011 e della legge n. 148/2011.

Il venir meno delle norme professionali vigenti in contrasto con i principi sopra ricordati è legato, pertanto, alla approvazione ed entrata in vigore del Regolamento (DPR), destinato a modificare la attuale disciplina delle professioni, oppure, qualora ciò non accadesse, alla scadenza del termine perentorio del 13 agosto 2012.

Vi è una duplice possibilità:

- la disciplina vigente delle professioni in contrasto con i principi sopraricordati verrà meno per effetto della approvazione del DPR destinato a costituire, con la parte di leggi residue, la nuova disciplina professionale;
- oppure, nel caso in cui, per i motivi più diversi, il DPR non venisse emanato entro il 13 agosto 2012, automaticamente saranno abrogate, tra le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, solo quelle in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e della trasparenza contenuti nelle lettere da a) a g) del comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 138/2011, come convertito dalla legge n. 148/2011.

Le lettere da a) a g) del comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 138/2011 sono quelle che introducono i seguenti principi: libertà di accesso alla professione; obbligo di formazione continua del professionista sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali; conformità della disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione a criteri che garantiscono la formazione ed il continuo adeguamento per il miglior esercizio della professione da parte del tirocinante, riconoscendo a quest’ultimo un equo compenso commisurato al suo concreto apporto e prevedendo che lo stesso non deve essere superiore ai 18 mesi; obbligo di redigere il preventivo per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico, pur rimanendo fermo il riferimento ai parametri fissi stabiliti dal ministero vigilante per il caso di mancata determinazione, di committente pubblico, di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale o di prestazione nell’interesse di terzi; obbligo di stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, informando il cliente degli estremi della polizza al momento dell’incarico; istituzione di organi diversi dai Consigli territoriali e nazionali per l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, prevedendo

l'incompatibilità della carica di consigliere per i membri di tali organismi; libertà della pubblicità informativa, avente un determinato oggetto, secondo criteri di verità, correttezza e non denigrazione.

A questo riguardo, solo per informazione ed in relazione alla nostra Legge istitutiva (L. 112/1963) nonché alle altre leggi professionali (DPR 1403/1965, L. 616/1966, DPR 981/1982, DPR 399/1985, L. 339/1990, DPR 328/2001 e decreti ministeriali vari), possiamo anticipare alcune considerazioni in merito a quanto segue.

- 1) *Obbligo di liberalizzare l'accesso alla professione.* Quest'ultima è già libera, e non ci sono filtri o surrettizi impedimenti frapposti alla iscrizione all'albo, se non quelli relativi all'esame di abilitazione, che non è stato eliminato dalle nuove disposizioni. La disciplina introdotta da ultimo prevedrebbe, inoltre, per quegli ordinamenti che già hanno l'obbligo del tirocinio, di limitarlo a 18 mesi in totale. Il nostro ordinamento professionale, come noto, non prevede il tirocinio e, pertanto, in linea teorica, la riforma non sarebbe direttamente applicabile allo stesso.
- 2) *Obbligo di assicurazione.* Nel nostro ordinamento professionale tale obbligo non esiste, ma la relativa introduzione potrebbe costituire una garanzia anche per gli iscritti, oltre che per i committenti.
- 3) *Obbligo dell'aggiornamento professionale.* Tale prescrizione è già stata introdotta in via regolamentare: l'APC è stato reso obbligatorio già dal 2008 e, quindi, non riteniamo sia un problema che l'obbligo, oggi solo regolamentare, sia istituito da una specifica previsione di legge; tra l'altro, è posto in capo ai Consigli nazionali l'onere di emanare un regolamento attuativo.
- 4) *Obbligo per gli ordinamenti professionali di istituire organi a livello territoriale diversi da quelli aventi funzioni amministrative per fini disciplinari.* Anche tale previsione per la nostra categoria non dovrebbe comportare problemi, in quanto nel nostro ordinamento era originariamente prevista la nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia (con una aliquota elettiva di nove geologi), distinta ed indipendente dal Consiglio Nazionale e competente sulle questioni disciplinari (si veda l'abrogato art. 12 della legge n. 112/1963). Sulla stessa falsariga, potrebbe essere istituita una Commissione Regionale di prima istanza.
- 5) *Liberalizzazione della pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni.* La pubblicità è già libera, con l'unico limite della conformità del messaggio alla dignità e lealtà della professione.

Oltre a quanto sopra, i commi 3 e seguenti dell'art.10 della Legge, introducono sostanziali novità in materia di società tra professionisti, dettando soltanto alcune regole di carattere generale. È così prevista la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Le società tra professionisti devono prevedere: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci soltanto di professio-

nisti iscritti ad Ordini o Collegi “anche in differenti sezioni”, ovvero soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento”; c) l’esecuzione dell’incarico solo da parte dei soci professionisti in possesso dei requisiti di legge; sarà il committente a scegliersi il professionista all’interno della società e, in mancanza di indicazione, il nominativo del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto dalla società al committente; d) l’esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo di appartenenza con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione di “società fra professionisti” e le società potranno essere costituite anche per l’esercizio di più attività professionali, ovvero potranno contemporaneamente, sempre che rispettino i requisiti di legge, svolgere prestazioni e attività tipiche di altre professioni tecniche, oltre che di quella del geologo.

Il comma 7 dell’art.10 della Legge, introduce una norma molto importante per gli Ordini, ossia quella secondo cui: “I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta”), ovvero si afferma in maniera netta la sottoposizione delle neocostituite società alla vigilanza e al controllo degli Ordini professionali sia per quanto concerne i singoli soci, sia come società nel loro complesso.

È prevista, quindi, l’iscrizione della società in quanto tale all’albo Regionale.

Entro la metà di maggio 2012 è prevista l’emanazione del regolamento attuativo. In mancanza, nessuna società potrà essere iscritta in alcun albo per difetto di regolamentazione che renderebbe impossibile l’esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini a tutela della pubblica fede di cui sono garanti.

Per tutti gli aspetti relativi alle dette società, si veda anche la Circolare del 2 gennaio 2012 del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali).

Nell’ambito delle nuove disposizioni degna attenzione è anche la previsione secondo cui è abrogata la legge n. 1815/1939, che contiene la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

## **NOVITA' IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE**

Come detto, di notevole importanza sono le novità in tema di autocertificazione e rilascio di certificati introdotte con la Legge.

Le previsioni interessano soprattutto il personale degli Ordini Regionali, il Presidente e il Segretario, a diretto contatto con il pubblico e con gli iscritti, in quanto numerose fattispecie sono state modificate già a far data dal 1° gennaio 2012. È, pertanto, necessario che gli Ordini Regionali osservino scrupolosamente le disposizioni di seguito impartite e diano celere riscontro al Consiglio Nazionale dell’adeguamento alle relative procedure.

A questo proposito si richiama l'art. 15 della Legge (rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"), che sostituisce, o abroga, gli articoli 40-41-43-72-74 e aggiunge l'articolo 44-bis al Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000).

Viene introdotto il rivoluzionario principio per cui nei rapporti dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione va sempre utilizzata l'autocertificazione e, per ottenere un atto amministrativo, non possono più essere richiesti o presentati documenti prodotti da altri uffici pubblici (si richiama l'attenzione degli Ordini in indirizzo sui termini "richiesti" o "presentati"). In estrema sintesi, d'ora in poi i certificati amministrativi potranno servire ed essere utilizzati soltanto nei rapporti tra i privati.

Quando un cittadino si rivolgerà, per richiedere un atto, ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di servizio pubblico, sarà obbligato ad avvalersi dell'autocertificazione: gli viene infatti fatto divieto di utilizzare il certificato nei confronti di un'altra amministrazione. Di contro, è vietato al funzionario pubblico, per rilasciare un atto amministrativo, di richiedere al cittadino di esibire atti di notorietà o altro tipo di attestazioni. In questo caso o l'amministrazione acquisisce d'ufficio le informazioni e i documenti pubblici necessari rivolgendosi all'ufficio pubblico che ne è in possesso, previa indicazione, da parte del cittadino degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, oppure deve accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

I punti n. 01 e 02, lett. a), 1 comma, dell'art. 40 DPR n. 445/2000, recentemente introdotti, prevedono infatti:

*"01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.*

*02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".*

Si badi bene a non sottovalutare la novità, ritenendola ripetitiva di un principio già in vigore: in realtà, mentre in precedenza era rimesso alla scelta del cittadino se utilizzare lo strumento dell'autocertificazione oppure presentare alla PA procedente il certificato (si pensi al richiedente l'iscrizione che presenta all'Ordine il certificato dell'esame di Stato sostenuto), questo adesso non è più possibile e il cittadino deve necessariamente autocertificare il possesso dei requisiti di legge e indicare all'amministrazione procedente dove reperire le informazioni richieste.

Inoltre, come detto, sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Questo vuol dire che gli Ordini Regionali, dal 1° gennaio 2012, in sede di iscrizione all'albo non possono più domandare agli interessati né accettare dai medesimi, i certificati rilasciati dalle Università o da altre pubbliche amministrazioni e, qualora rilascino essi stessi delle attestazioni, devono obbligatoriamente apporvi in calce la scritta citata, a pena di nullità della certificazione rilasciata.

I dipendenti pubblici che non si attenessero a questi principi, richiedendo o accettando certificati (o rilasciando certificati privi della necessaria dicitura), per espressa previsione di legge, commetterebbero violazione dei doveri d'ufficio, per effetto della modifica intervenuta all'art. 74, comma 2, lett. a), DPR n. 445/2000.

Infine, ogni amministrazione, ivi inclusi gli Ordini Regionali, è tenuta ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e, tale Ufficio deve predisporre e pubblicizzare sul sito internet dell'Ente le misure organizzative adottate per garantire l'efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione degli idonei controlli sulle avvenute autocertificazioni.

Ovviamente, le amministrazioni dovranno attivarsi per acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e per controllare che quanto autocertificato dall'interessato, anche per quanto concerne la sua regolarità contributiva, corrisponda a verità (la mancata risposta alle richieste di verifica entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio).

Per quanto riguarda la nostra categoria, la normativa interessa, in via principale, le procedure per la prima iscrizione del professionista (certificato di laurea e di abilitazione, casellario giudiziario) e per le attestazioni o certificati di iscrizione richiesti per bandi pubblici o pubbliche amministrazioni. Gli interessati dovranno rilasciare all'Ordine una dichiarazione nella quale indicheranno anche l'amministrazione presso cui l'Ordine Regionale dovrà a sua volta richiedere le informazioni e i documenti oggetto di autocertificazione.

#### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI MOBILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Si coglie l'occasione per segnalare un'ulteriore disposizione introdotta con la Legge relativa alle eccedenze di personale nel settore pubblico ("Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici").

Si tratta di una procedura che le amministrazioni, che hanno situazioni di soprannumero o che rilevano eccedenze di personale, devono obbligatoriamente seguire, dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Infatti, dalla lettura dell'art. 16 della Legge si evince che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti

posti in essere; è previsto, inoltre, che la mancata attivazione di dette procedure dà luogo a responsabilità disciplinare.

È importante operare un attento ed approfondito esame di tutti gli altri articoli della Legge allegati e della direttiva sugli adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive n. 14/2011, per le loro ripercussioni sull'attività quotidiana degli Ordini Regionali.

Al riguardo, si rappresenta la ferma volontà del Consiglio di intraprendere tutte le iniziative necessarie per far sì che la riforma degli ordinamenti professionali avvenga in collaborazione e tramite il confronto con il tutto sistema ordinistico, particolarmente con quello di area tecnica.



IL PRESIDENTE  
Gian Vito Graziano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Vito Graziano", is written over the printed name.

All. c.s.